

N. 19-343-1638-C

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI - POSTE E TELECOMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE CANESTRARI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MACRELLI (19); dei deputati POLANO, BOGONI, DEGLI ESPOSTI, MARCHESI, BENSI, ADAMOLI, MANCINI, RAVAGNAN, CONCAS, FRANCAVILLA, RICCA, MOSCATELLI, MOGLIACCI, CALVARESI, VIDALI, AMBROSINI, GRANATI, FABBRI (343); e del deputato BOZZI (1638)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 15 dicembre 1960

**MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 1° marzo 1961 (Stampato n. 1343)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 marzo 1961*

Trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153

Presentata alla Presidenza il 19 aprile 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge Macrelli, n. 19, relativa al trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153,

nel testo unificato comprensivo anche delle proposte di legge Polano ed altri e Bozzi, è stata approvata dalla VII Commissione del Senato della Repubblica il 1° marzo 1961, che ne ha modificato l'articolo 3.

Ritornata alla X Commissione Trasporti della Camera il 12 aprile 1961, in sede referente, è stata approvata nel testo del Senato il cui articolo 3 recita:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti dei normali stanziamenti destinati al « Fondo pensioni », iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Le ragioni che depongono a favore del sollecito accoglimento di questo provvedimento di legge, sono state ampiamente sostenute, da diverse parti della Camera, nel corso della lunga e vivace discussione, che precedette la sua approvazione nel primo testo, il quale ora viene emendato, in sintonia con quanto disposto dalla VII Commissione del Senato.

Infatti, la nuova formulazione dell'articolo 3, mentre da una parte imputa più correttamente la spesa al capitolo dello stato di previsione dell'azienda ferroviaria esattamente competente (contributo pensioni), introduce d'altra parte il concetto di autorizzare la maggiore spesa solo nei limiti dello stanziamento già determinato su tale competente capitolo.

Con la sollecita approvazione della Camera la legge consentirà di sanare talune pesanti situazioni di ingiustizia, facendo ritrovare fiducia e serenità ai lavoratori, i quali hanno duramente pagato per la loro fede nella libertà e per la loro proclamata avversione al regime fascista.

CANESTRARI, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, ai quali, all'atto dell'esonero, erano valutabili 10 anni di servizio utile a pensione in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero stesso, spetta, a loro domanda, che dovrà pervenire agli uffici dell'Amministrazione ferroviaria entro il termine perentorio di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e relative norme di applicazione, o dal regio decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.

ART. 2.

In caso di decesso dell'interessato, la domanda potrà essere presentata, entro il termine indicato dall'articolo precedente, dagli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti dei normali stanziamenti destinati al « Fondo pensioni », iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.